

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ PIETRO SETTE ”

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

LA VALUTAZIONE ALL’IIS PIETRO SETTE

Norme generali e criteri d’Istituto

PREMESSA

«La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze» (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62).

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è regolata dalla Legge 107/2015 e dal successivo D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che ha parzialmente modificato la precedente normativa, in particolare il D.P.R. 122/2009.

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i risultati dell’apprendimento. **Le valutazioni attinenti al secondo ciclo hanno a oggetto l’effettivo livello di conseguimento dei livelli di preparazione** richiesti per i diversi percorsi di studio.


Con riferimento ai risultati dell’apprendimento, tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i Licei e con le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curriculum, e con i piani di studio personalizzati. Il collegio dei docenti di ogni scuola definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo.

La **valutazione intermedia** si svolge al termine del primo quadrimestre, mentre per **valutazione finale** si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini finali e in occasione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE

I Consigli di Classe, nel valutare collegialmente il profitto complessivo dei singoli studenti al fine di deliberare la promozione all’anno successivo o la non promozione ovvero la sospensione del giudizio a giugno, si adoperano nel modo seguente: il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato che si fonda su:

- Gli esiti di un congruo numero di prove (secondo le delibere dei Dipartimenti), scritte e/o orali e/ pratiche (a seconda della disciplina) effettuate e valutate durante il quadrimestre;
- Considerazioni relative a progressione, crescita e miglioramento ovvero involuzione, regresso, peggioramento;
- La valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nell’anno scolastico;
- L’esito delle verifiche relative agli interventi di recupero o sostegno effettuate.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PIETRO SETTE”

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

ALLEGATO: Nuova Griglia di valutazione degli apprendimenti - clicca di seguito per scaricare il file
Allegato A griglia valutazione competenze

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento (D.LGS. 62/2017 art 1 comma 3) si riferisce allo sviluppo delle **competenze di cittadinanza**. Il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento d'Istituto (approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 50 del 05/11/2017) ne costituiscono i riferimenti essenziali oltre alle seguenti norme di ordine generale:

- DPR n. 249/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e successive modificazioni
- Decreto-legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008

Il voto di comportamento è attribuito, in sede di scrutinio intermedio e finale, dal Consiglio di classe in base agli indicatori e ai descrittori della griglia approvata con delibera del Collegio docenti del 25/10/2012 e allegata al PTOF - clicca di seguito per scaricare il file

Allegato B criteri valutazione del comportamento

La rispondenza del comportamento dello studente al Profilo delineato dai descrittori e la conseguente attribuzione del relativo voto di comportamento, deve essere valutata sulla base di **tutti** gli indicatori previsti per ciascun profilo.

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il DPR 122/09 all'art.4 c. 5 stabilisce che *“Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e [...] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.”*

Per la sospensione del giudizio (fino a tre materie) il Collegio docenti ha stabilito che è condizionata alla quantità e alla qualità delle lacune mostrate, secondo criteri previsti nella tabella - clicca di seguito per scaricare il file


Allegato C criteri di ammissione alla classe successiva

Anche per la **non ammissione** alla classe successiva, vengono utilizzati i criteri deliberati dal collegio e previsti dalla stessa tabella. **Il giudizio di non ammissione** di un alunno alla classe successiva o all'esame di Stato **deve essere**, in quanto provvedimento amministrativo, **congruamente motivato**.

OBBLIGHI INFORMATIVI E ATTIVAZIONE CORSI DI RECUPERO

L'art. 1, comma 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 prevede che *«per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano **modalità di comunicazione efficaci e trasparenti** in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti»*.

La mancata attivazione delle forme di collaborazione diretta determina, infatti, la lesione dell'interesse tutelato dei genitori dello studente minorenni a essere tempestivamente informati e integra un grave e non ovviabile vizio procedimentale che si riverbera nell'illegittimità del provvedimento finale di non ammissione alla classe successiva.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PIETRO SETTE"

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

La media dei voti conseguiti al termine dell'a.s. comporta per gli studenti/studentesse del triennio l'attribuzione di un punteggio (credito scolastico) massimo di 40 punti, così distribuiti:

- 12 punti (al massimo) per il III anno;
- 13 punti (al massimo) per il IV anno;
- 15 punti (al massimo) per il V anno.

L'attribuzione del credito avviene in base alla tabella A allegata al D.lgs. 62/2017:

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Per raggiungere il massimo all'interno della fascia di riferimento si tiene conto dei seguenti indicatori - clicca di seguito per scaricare il file

Allegato D criteri attribuzione credito scolastico

Il Collegio docenti ha deliberato che all'alunno viene attribuito il minimo della banda in caso di promozione per "voto di Consiglio", sia nello scrutinio di fine a.s., (giugno), sia durante lo scrutinio per le sospensioni di giudizio.


VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO E ASSENZE

L'anno scolastico è valido se l'alunno ha frequentato almeno **tre quarti** del monte ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Tutte le assenze vengono annotate dai docenti sul registro elettronico e sono sommate a fine anno scolastico. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'a.s. sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previsto da ciascun indirizzo di studio. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (almeno tre quarti dell'orario annuale d'indirizzo), comprensivo delle deroghe, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Oltre alle assenze giornaliere, **sono computate come ore di assenza:**

- le entrate posticipate;
- le uscite in anticipo;
- l'astensione dalle lezioni singole, in gruppo o in massa;



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PIETRO SETTE"

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

- la non frequenza in caso di non partecipazione a uscite didattiche, viaggi d'istruzione e in genere tutte le uscite esterne decise dal Consiglio di classe.

La tabella che segue specifica il monte ore annuale del piano di studi di ciascun indirizzo e il limite massimo annuale delle assenze ammissibili.

Indirizzi	Classe 1 [^]		Classe 2 [^]		Classe 3 [^]		Classe 4 [^]		Classe 5 [^]	
	Tot. anno	¼ anno	Tot. anno	¼ anno	Tot. anno	¼ anno	Tot. anno	¼ anno	Tot. anno	¼ anno
IPSIA										
Manutenzione e Assistenza Tecnica	1056	264	1056	264	1056	264	1056	264	1056	264
Industria per il Made in Italy	1056	264	1056	264	1056	264	1056	264	1056	264
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO										
Biennio	1056	264	1056	264						
Relazioni Internazionali per il Marketing					1056	264	1056	264	1056	264
Sistemi Informativi Aziendali					1056	264	1056	264	1056	264
LICEO										
Liceo ordinario	891	222	891	222	990	247	990	247	990	247
Liceo Scienze Applicate	891	222	891	222	990	247	990	247	990	247

Sono previste delle **DEROGHE** a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti. Le **deroghe** vanno individuate per casi eccezionali debitamente documentati e applicate a condizione che la frequenza scolastica dell'alunno consenta al consiglio di acquisire quegli elementi necessari alla valutazione finale. Il Ministero dell'Istruzione e Merito con circolare n. 20/2011 ha riportato, a puro titolo indicativo, alcune tipologie di assenza che possono rientrare tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- entrate posticipate o uscite anticipate per: motivi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie, lutti nel nucleo familiare, analisi mediche)

Ulteriori deroghe al limite delle assenze, comunque per gravi e documentati motivi, possono essere deliberate dal Collegio docenti.

Approvato dal Collegio docenti del 28 novembre 2023